

ORGANI COLLEGIALI - Allegato

n.1

Art. 1 - Funzionamento, programmazione e coordinamento delle attività degli organi collegiali

1. Gli OO.CC. della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Ciascun Organo Collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse.
3. Il calendario di massima delle riunioni è stabilito dal Dirigente all'inizio dell'anno scolastico con il supporto dello Staff di dirigenza.
4. Ciascun Organo Collegiale opera nell'ambito delle proprie competenze in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie. Per la composizione, la durata e l'attuazione dei singoli OO.CC. si fa riferimento a quanto previsto dall'art.5-78-15 del decreto legislativo 297/94 (testo unico).

Art.2 – Convocazione

1. L'iniziativa delle convocazioni di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o richiesta da un terzo dei suoi componenti, nonché dal Presidente della Giunta Esecutiva (G.E.) per il Consiglio d'Istituto (C. d'I.).
2. L'atto di convocazione, emanato e firmato dal Presidente, è disposto mediante avviso scritto, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore per riunioni d'urgenza. In questo caso la convocazione potrà essere fatta via e-mail o telefonica.
3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo dell'Istituto e delle singole sedi e pubblicata sul sito web dell'istituto.
4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art.3 - Validità delle sedute

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
3. Il numero legale deve sussistere non solo all'inizio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art.4 - Discussione ordine del giorno

1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.
2. È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
3. Gli argomenti indicati nell'O.d.G. sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
4. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C. di I. che devono essere adottate su proposta della G.E.
5. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G.

Art. 5 - Mozione d'ordine

1. Prima della discussione di un argomento all'O.d.G., ogni membro può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.

2. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
3. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.
4. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'O.d.G. al quale si riferisce.

Art.6 - Votazioni

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
2. Le sole votazioni concernenti persone, si effettuano a scrutinio segreto.
3. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale la riunione, ma non nel numero dei votanti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
5. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
6. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate è possibile procedere a una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Art.7 - Processo verbale

1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità della riunione (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no nonché l'O.d.G.).
2. Per ogni punto all'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
3. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
4. Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
5. I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere sul verbale a cura del segretario.
6. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito della validità temporale dell'Organo stesso. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali redatti in forma digitale, firmati da Segretario e Presidente, possono:
 - a) essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da Segretario e Presidente in ogni pagina;
 - b) essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
7. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà all'inizio della seduta immediatamente successiva.

Art. 8 - Decadenza – Surroga – Dimissioni

1. I membri dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.
2. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
3. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto Decreto legislativo 297/94 art. 35 (testo unico).

4. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
5. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.
6. I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi con comunicazione scritta; è ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale.
7. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.
8. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.
9. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

Art.9 - Norme di funzionamento del Consiglio d'Istituto e della Giunta esecutiva

Titolo I – Composizione

1. Il Consiglio d'Istituto dell'I.C. Dante di Gallarate è composto da 19 componenti: otto rappresentanti del personale docente, uno del personale non docente, otto rappresentanti dei genitori degli alunni, eletti rispettivamente all'interno delle relative componenti ed il Dirigente Scolastico dell'Istituto che ne è membro di diritto.
2. I membri eletti i quali non partecipino senza giustificati motivi a tre sedute ordinarie del Cdl decadono dalla carica. I consiglieri decaduti per ogni tipo di causa vengono surrogati con le modalità previste dall'art. 22 del D.P.R. N°416 del 31/05/1974, integrato nel D.Lvo 16/04/1994 n°297. Alle sedute del Cdl partecipa il D.S.G.A. dell'Istituto se richiesto dal Presidente o dal Dirigente Scolastico.
3. Le dimissioni dalla carica di componente del Cdl devono essere presentate in forma scritta e con motivazioni al Presidente del Cdl e devono essere ratificate dal Consiglio stesso.

Titolo II – Attribuzioni

4. Il Cdl delibera sulle materie previste dall'art. 6 del D.P.R. N°416 del 31/05/1974 e dal D.I. N°44 del 1/02/2001, sia su propria iniziativa sia su proposta della Giunta Esecutiva.

Titolo III – Presidente

5. Il Presidente di Istituto viene eletto successivamente all'insediamento del Consiglio di Istituto, convocato nella sua prima seduta dal Dirigente Scolastico dell'Istituto.
6. Il Cdl è presieduto da uno genitore, eletto da tutti i membri del consiglio, a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza relativa dei votanti nella successiva. La votazione avviene a scrutinio segreto.
7. Il Cdl con le stesse modalità di cui all'art. 6, elegge il Vicepresidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.
8. Il Presidente, o in sostituzione il vicepresidente, presiede le riunioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Titolo IV - Segretario e Verbale

9. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente a uno dei membri eletti del Consiglio stesso nelle sue parti componenti.
10. Il segretario ha la responsabilità della redazione del verbale che firma congiuntamente al Presidente dopo la sua lettura e approvazione da parte del Consiglio. Il verbale è atto giuridico che deve dar conto esatto ed oggettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta. Esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata" di cui all'art. 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso presentata all'autorità giudiziaria. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi ne assume la presidenza e chi svolge le funzioni di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con

relativa qualifica, dei presenti e degli assenti. Il verbale deve quindi riportare un riassunto della discussione, i risultati delle votazioni e il contenuto delle deliberazioni.

11. Il segretario firma l'estratto delle deliberazioni adottate dal CdI e lo consegna entro cinque giorni al Dirigente Scolastico dell'Istituto che cura l'affissione all'albo e l'esecuzione delle delibere.

Titolo V - Consiglieri

12. I membri del Consiglio, durante l'orario di servizio, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.

Titolo VI - Convocazione

13. Il CdI si riunisce in seduta ordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità; in seduta straordinaria quando viene presentata richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri eletti, rappresentanti almeno due delle componenti del Consiglio.

14. L'avviso di convocazione ordinaria o straordinaria deve essere inviato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la convocazione stessa. La convocazione deve presentare l'OdG. Copia della convocazione deve essere affissa all'Albo dell'Istituto.

15. All'avviso di convocazione viene allegata la documentazione necessaria per lo svolgimento della seduta. In ogni caso la documentazione deve essere consultabile nei cinque giorni antecedenti la convocazione stessa presso l'ufficio della segreteria della scuola.

16. Quando la convocazione di seduta straordinaria riveste carattere di urgenza la stessa deve avvenire il giorno successivo alla presentazione della richiesta formulata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Titolo VII – Seduta

17. La seduta è dichiarata aperta dal Presidente o dal Vicepresidente in caso di sostituzione o impedimento del Presidente, quando sia presente il numero legale dei consiglieri. Costituisce numero legale la presenza di almeno metà più uno dei consiglieri in carica. Decorso trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, in assenza di numero legale, il presidente, o il vicepresidente, dichiara deserta la seduta del Consiglio.

18. In caso di seduta deserta il Presidente deve riunire il Consiglio entro il giorno successivo a quello in cui la seduta è andata deserta.

19. In caso di assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età, a norma dell'art. 2, D.I. 28/05/1975.

20. Accertata la presenza del numero legale il Presidente dichiara valida la seduta e fa dar lettura del verbale della seduta precedente che deve essere approvato da parte del Consiglio. Art. 21. Il CdI non può deliberare su quanto non sia all'Ordine del Giorno. I punti all'OdG devono essere trattati secondo la successione presentata nell'avviso di convocazione salvo diversa proposta presentata all'inizio di seduta da uno o più consiglieri e approvata a maggioranza. All'atto d'inizio del Consiglio possono essere aggiunti all'OdG altri punti su proposta del Presidente o di altro membro e con delibera del Consiglio.

22. La seduta non può essere chiusa prima della deliberazione su tutti i punti all'OdG e prima della lettura dell'estratto delle deliberazioni adottate, salvo proposta di rinvio formulata dal Presidente o da almeno un terzo del Consiglio, sottoposta al voto del Consiglio stesso e approvata con i due terzi dei presenti.

23. La convocazione della seduta rinviata deve avvenire entro cinque giorni dal rinvio.

24. Non è previsto il rinvio della seduta in caso di deliberazione su scadenze.

25 Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità degli indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.

Titolo VIII – Interventi e deliberazioni

26. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun componente può intervenire due volte: la prima per non più di 5 minuti, la seconda per una breve replica. Le votazioni si fanno per alzata di mano o a scrutinio segreto. E' obbligatorio lo scrutinio segreto per le questioni che comportino un giudizio su singole persone e quando è richiesto dalla maggioranza dei membri presenti. Nessun consigliere può votare a nome di un collega assente anche momentaneamente. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti ossia quando hanno ottenuto un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di un'unità al totale dei votanti. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale ma non alla determinazione del quorum di maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione a scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti. Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se se quanto posto in votazione è stato approvato o respinto.

27 L'intervento alle sedute del Consiglio di persone estranee, ossia di persone che non solo non facciano parte del Consiglio, ma che non abbiano alcun titolo per presenziarvi, costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati. L'illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto. Il Consiglio può chiedere ad esperti di intervenire alle sue sedute. La partecipazione deve essere approvata mediante delibera, pena l'illegittimità di cui al comma precedente. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione del loro parere, mentre la discussione e votazione devono avvenire senza la loro presenza. Le delibere adottate in una seduta irregolare non sono nulle ma possono diventarlo se impugnate secondo le disposizioni di cui all'art. 26.

Titolo IX – Pubblicità -Validità - Impugnazioni

28. Gli atti del CdI sono pubblicati nell'apposito albo dell'Istituto entro dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio e rimangono affissi per dieci giorni.

29 Le deliberazioni del consiglio d'istituto diventano definitive dal quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

Titolo X – Giunta esecutiva: competenze

30. La Giunta esecutiva è composta ed eletta secondo quanto stabilito dall'art 10 del D.L. n.297 del 16 aprile 1994. E' presieduta dal Dirigente Scolastico e in caso di sua assenza, dal collaboratore vicario. Il testo del DL 44/2001 assegna alla giunta esecutiva come unica competenza residuale il compito di proporre al consiglio d'istituto il programma annuale (bilancio preventivo) con apposita relazione di accompagnamento.

Della giunta esecutiva fanno parte il dirigente scolastico; il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); un docente, due genitori, un rappresentante del personale ATA, individuati dal consiglio d'istituto tra i suoi componenti. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico è tenuto a disporre la convocazione della Giunta su richiesta di almeno 3 membri della stessa. La convocazione avviene tramite comunicazione diretta ai membri che ne fanno parte, con congruo preavviso, salvo i casi d'urgenza e comunque almeno 48 ore prima della seduta. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica. Le delibere sono adottate a maggioranza dei votanti. La funzione di Segretario viene svolta dal coordinatore amministrativo. Ogni membro della giunta ha diritto di libero accesso negli uffici durante le ore di apertura al pubblico, e di avere in visione gli atti relativi all'attività di competenza della giunta. I membri della giunta hanno inoltre il diritto di avere dall'ufficio di Segreteria tutte le informazioni necessarie per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Titolo XI – Adozione regolamento

Art. 31. Il presente regolamento è adottato dal consiglio d'istituto con approvazione a

maggioranza e ogni sua eventuale modifica deve avvenire con la stessa procedura

Art. 32. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trova applicazione la normativa vigente.

Art.10 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti (CD) si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo criteri e modalità deliberati dal Collegio stesso.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni nominano un coordinatore e un segretario. Le commissioni avanzano proposte al CD relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Art.11 - Comitato per la Valutazione dei docenti

Secondo quanto disposto dall'art.1 Comma 129 della Legge 107/15, è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, il Comitato per la Valutazione dei docenti.

Il Comitato ha durata triennale, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

1. tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio d' Istituto;
2. due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione scelti dal Consiglio d' Istituto;
3. un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il comitato è chiamato a individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

- a. della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b. dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c. delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Il Comitato, presieduto dal dirigente Scolastico, con la sola presenza dei docenti ed integrato dal docente tutor, esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo neoassunto.

Il Comitato inoltre, valuta il servizio di cui all'articolo 448 del D. Lgs. n. 297/1994 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico. Nel caso di valutazione del servizio di un docente componente il comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio d' Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente.

Art.12 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione

1. I Consigli sono convocati dal Dirigente Scolastico per propria iniziativa o per richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi membri.
2. I Consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del

Consiglio e sono convocati, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.

3. I Consigli si insediano all'inizio di ciascun anno scolastico e si riuniscono secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Collegio Docenti.
4. I Consigli con la presenza dei genitori si riuniscono, di norma, ogni trimestre.
5. Per richiesta del DS o della maggioranza dei componenti dei Consigli possono partecipare a le sedute anche esperti esterni.

Art.13 - Diritto di Assemblea di Classe, Interclasse, Intersezione e di Istituto

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
3. L'Assemblea dei genitori può essere di sezione, di classe, di plesso/scuola, dell'Istituzione Scolastica.
4. L'Assemblea di sezione/classe è richiesta al Dirigente Scolastico, con preavviso di almeno 5 giorni, dai genitori eletti nel consiglio di intersezione/interclasse/classe o nel consiglio d' Istituto; la richiesta deve contenere data, orario, sede, ordine del giorno e nominativo del richiedente responsabile.
5. Ricevuta l'autorizzazione del Dirigente, i genitori rappresentanti provvedono, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
6. L'Assemblea di sezione/classe individua al suo interno un Presidente che designa un segretario.
7. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
8. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale, la cui copia viene inviata alla Dirigenza.
9. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe, del plesso/scuola, dell'istituzione scolastica.
10. L'assemblea di Istituto è richiesta al DS, a cura del presidente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente (TU 297/94, art 15).

Art. 14 – Comitati e Associazioni genitori

Attraverso il riconoscimento formale e l'adozione di uno specifico Statuto, avvalendosi delle facoltà espresse dalla vigente normativa, i genitori degli alunni dell'Istituto hanno costituito le seguenti Associazioni:

- Associazione genitori Istituto L. da Vinci Scuola Primaria Ronchi
- Associazione genitori "Io C'Entro"
- Associazione genitori Scuola Primaria "Don Milani" Moriggia
- Associazione genitori Scuola Infanzia "M. Ventre" Moriggia